

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

(Chiarimento)
PROT. n° 0011358

Roma, 24 luglio 2019

OGGETTO: Quesiti inerenti i gruppi elettrogeni presso i ripetitori radio.

Si riscontra la richiesta qui pervenuta rappresentando che le informazioni e i chiarimenti inerenti la normativa antincendio, sulla base di un esame diretto del singolo progetto riferito ad un caso concreto di applicazione della norma, sono fomite istituzionalmente dai Comandi VV.F. competenti per territorio.

In generale comunque, con riferimento ai quesiti proposti, questo Ufficio ritiene che:

- a) per la determinazione della potenza complessiva dei gruppi si può, in ogni caso, fare riferimento alla definizione di cui alla lettera q), del punto 1.1 della regola tecnica allegata al decreto 13 luglio 2011 le cui disposizioni, come indicato al comma 3 dell'art. 1 dello stesso decreto, costituiscono un utile riferimento anche per le installazioni in argomento;
- b) per i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva non superiore a 25 kW si confermano i chiarimenti già fomitati in precedenza della non assoggettabilità, in analogia a quanto stabilito per gli impianti di produzione di calore.

Interpello VV.F. Gruppi Elettrogeni

La nostra azienda impiega 392 gruppi elettrogeni presso le proprie postazioni radio ripetitrici come generatori ausiliari di energia elettrica in caso d'interruzione della fornitura per guasti o manutenzioni.

La potenza elettrica dei gruppi elettrogeni varia tra gli KVA 8 ed i KVA 1400. L'alimentazione dei gruppi avviene attraverso cisterne contenenti gasolio di capacità di 500 litri per quelle esterne (serbatoi con vasca di raccolta) e 2000/3000 litri per quelle interrato (generalmente doppia camera).

Nel corso degli anni si è consolidata la prassi che i gruppi con potenze elettrica inferiore ai 30 KVA, equivalenti a una potenza elettrica (complessiva) inferiore a KW 25 che, generalmente, impiegano motori con potenza meccanica superiore a KW 25, sono esenti da Controllo Prevenzione Incendi (CPI). Per tutti quelli superiori a KVA. 30 sono state presentate le relative pratiche di prevenzione incendio presso i Comandi competenti per area geografica.

A seguito dell'emanazione del DM 13 luglio 2011 - Regola tecnica sui gruppi elettrogeni - dove si parla di potenza nominale complessiva fino a KW 25 diversamente da quanto riportato nell'abrogato DM del 22 ottobre 2007 che cita la "potenza elettrica complessiva", sono sorti dubbi sulla determinazione del valore di soglia sul quale determinare l'obbligo di assoggettamento del gruppo al CPI. La potenza nominale complessiva, definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del Capo I del Titolo I è la potenza meccanica, espressa in kW, resa disponibile all'asse dall'insieme dei motori. Il suddetto DM 13 luglio 2011, però, esclude dal suo campo di applicazione gruppi elettrogeni inseriti in ripetitori radio (art.1- Campo di applicazione comma 3), anche se di potenza superiore a 25 KW, pur riconfermando che sono soggetti al controllo dei VV.F. (p.to 49 del DPR 151/2011).

I quesiti dell'interpello sono i seguenti:

1. Non essendo applicabile il DM 13 luglio 2011 - Regola tecnica sui gruppi elettrogeni e, conseguentemente, il criterio di determinazione della potenza nominale complessiva come dal previsto paragrafo 1.1 del Capo I del Titolo I, a quale criterio dobbiamo riferirci per determinare la soglia da scaturisce l'obbligo di controllo dei VV.F. come previsto al p.to 49 del DPR 151/2011?
2. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle cisterne si chiede conferma che il chiarimento emesso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio recante il protocollo n. P2048/4188 sott 4 ed avente oggetto Installazione Gruppi Elettrogeni fino a KW 25 rende esente gli adempimenti per le cisterne collegate a gruppi di potenza inferiore al predetto valore.